

7. — *Discussione del progetto di legge:*

FINOCCHIARO ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Misure contro la tratta di persone (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (1255-1584-C).

— *Relatore:* Finocchiaro.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (3297-A).

e delle abbinate proposte di legge: D'INIZIATIVA POPOLARE; STUCCHI; DI GIOIA; ARMANI e SAGLIA (8-1378-2219-2567).

— *Relatore:* Saglia.

9. — *Discussione della proposta di legge:*

BENVENUTO ed altri: Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (3705-A).

— *Relatore:* Benvenuto.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1707-C).

— *Relatore:* Bruno.

11. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

CRAXI ed altri; BUEMI ed altri; CICCHITTO e SAPONARA; VOLONTÈ ed altri; BOATO; SODA e CALDAROLA: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e sull'uso politico

della giustizia (1427-1867-2019-2332-2343-2354/A).

— *Relatori:* Palma (*per la I Commissione*) e Fragalà (*per la II Commissione*).

12. — *Seguito della discussione delle mozioni Sergio Rossi ed altri n. 1-00093 e Alfonso Gianni ed altri n. 1-00174 sul costo della vita.*

13. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

MARIO PEPE ed altri e COLA: Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione dei processi penali a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (1447-1992-A).

— *Relatore:* Gironda Veraldi.

14. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

BOATO ed altri: Modifica all'articolo 79 della Costituzione in materia di amnistia e indulto (2750-A).

e dell'abbinata proposta di legge costituzionale: CENTO (456).

— *Relatore:* Boato.

15. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

MONTECCHI ed altri: Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (2444).

— *Relatore:* Paniz.

(ore 17)

16. — Comunicazioni del Governo sulle linee programmatiche in vista del semestre di presidenza dell'Unione europea.

(al termine delle comunicazioni del Governo)

17. — Svolgimento di interpellanze urgenti.

PROPOSTE DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

II Commissione permanente (Giustizia):

S. 82. — Senatori BUCCIERO e ANTONINO CARUSO: « Modifiche agli articoli 287, 288 e 391-bis del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione, nonché all'articolo 121 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 » (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2665).

S. 1231. — Senatori DELOGU ed altri: « Modifica della Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati » (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3575).

A tale proposta è abbinata la proposta di legge ONNIS ed altri n. 2509.

La seduta termina alle 20.

TESTO INTEGRALE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO GIOVANNI DEODATO IN SEDE DI DISCUSSIONE DELLA DELIBERAZIONE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI IN RELAZIONE AD UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE DAL TRIBUNALE DI MONZA — SEZIONE UNICA PENALE

GIOVANNI DEODATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mai nel corso di tutta la XIII legislatura è stata sollevata la

questione se la Camera dei deputati dovesse o non dovesse costituirsi in giudizio avanti alla Corte costituzionale, in qualità di parte convenuta in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Per tutta la scorsa legislatura, infatti, l'Assemblea in conformità alla proposta fatta dall'Ufficio di Presidenza ha sempre deliberato — in 52 casi — di resistere in tutti i giudizi ad essa notificati, per difendere davanti alla Corte costituzionale (e cioè alla massima sede giurisdizionale e di garanzia del nostro ordinamento) la propria deliberazione e cioè la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse dai deputati.

Solo all'inizio della presente legislatura, per la prima volta, il dovere della costituzione in giudizio della Camera, sino a quel momento mai messa in discussione, è stata revocata in dubbio. In particolare, in senso alla Giunta per le autorizzazioni si è instaurato un dibattito articolato nel corso del quale si sono delineate due differenti opinioni (e cioè una maggioranza e una minoritaria).

Secondo la tesi sostenuta dalla maggioranza, la costituzione in giudizio della Camera rappresenterebbe un atto dovuto, un atto di doverosa tutela delle deliberazioni assunte a suo tempo dall'Assemblea ed ancor prima dalla stessa Giunta, spettando alla Camera cui il parlamentare stesso appartiene nel rispetto della separazione dei poteri dello Stato il potere di dichiarare insindacabile una affermazione espressa dal parlamentare.

Deve essere chiaro che questa Camera è tenuta, oggi come sempre, a costituirsi in giudizio avanti alla Corte costituzionale per difendere il proprio potere e cioè le proprie deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sulla base delle seguenti inconfutabili argomentazioni.

Innanzitutto, è opportuno ricordare che il potere di dichiarare insindacabile l'affermazione di un parlamentare spetta esclusivamente alla Camera cui il parlamentare stesso appartiene e non ad altri poteri dello Stato. Tale attribuzione, già più volte ribadita dalla stessa Corte costi-

tuzionale che la aveva affermata con la celebre sentenza n. 1150 del 1998, è oggi sancita con chiarezza dalla recente legge 20 giugno 2003, n. 140, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Perché allora questo potere di dichiarare l'insindacabilità è stato attribuito e riconosciuto — dapprima in via giurisprudenziale ed ora *ex lege* — alle Camere? Le ragioni, onorevoli colleghi, sono evidenti. Solo le Camere, per loro stessa natura, sono in grado di stabilire se determinate affermazioni attengano alle funzioni parlamentari e alla dialettica propria del dibattito politico.

L'insindacabilità delle opinioni del parlamentare costituisce una prerogativa posta a tutela del divieto di mandato imperativo di cui all'articolo 67 della Costituzione (« Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato »), l'insindacabilità cioè costituisce uno strumento indispensabile per consentire al parlamentare di svolgere il proprio mandato libero da ogni forma di indebito condizionamento e nell'esclusivo interesse del popolo che lo ha eletto.

L'insindacabilità quindi garantisce la libera esplicazione del mandato del parlamentare e più in particolare, la genuinità del dibattito politico. Ma soprattutto l'insindacabilità discende dal principio della separazione dei poteri, su cui poggiano lo Stato liberale e di diritto e tutte le moderne democrazie.

Sarebbe stata allora un'assai grave violazione di tale principio se l'attuazione e la tutela di questa insindacabilità fosse stata attribuita a un potere dello Stato diverso da quello rappresentato dalle Camere, e cioè a quello giudiziario.

Pertanto ciascuna Camera esercita legittimamente un proprio potere, sia quando delibera l'insindacabilità delle affermazioni rese dai propri membri, sia soprattutto nel momento in cui detto potere viene difeso e fatto valere in sede di giudizio.

Perciò quando l'esercizio di questo potere viene contestato attraverso l'instaura-

zione di un conflitto di attribuzioni, se la Camera non resistesse a quella contestazione rinunciando a difendersi, in pratica sconfesserebbe l'esercizio stesso di questo potere e implicitamente vi rinunciarebbe. Più in generale, se la Camera non si costituisse, rimanendo perciò contumace, mostrerebbe al giudice costituzionale disinteresse per l'oggetto della controversia, ed è come se abdicasse il suo diritto di pronunciare l'insindacabilità.

Per quanto concerne poi il valore del voto che l'Assemblea è chiamata ad esprimere sulla costituzione in giudizio, è necessario sottolineare che la Camera deve decidere di difendere la propria attribuzione relativa all'insindacabilità, ma non può tornare sul merito che la specifica delibera — impugnata dall'autorità giudiziaria — ha dichiarato insindacabile. La decisione che viene assunta oggi attiene solo al profilo processuale di una vicenda che, sotto il profilo sostanziale, è già stata oggetto di istruttoria da parte della Giunta per le autorizzazioni e di deliberazione dell'Assemblea stessa. Se quest'ultima tornasse in questa sede ad occuparsi del merito della questione, si avrebbe inevitabilmente una nuova ultronea valutazione del caso, con palese violazione del principio generale *ne bis in idem*.

D'altra parte nemmeno può farsi utilmente riferimento a quanto previsto dalla nuova legge n. 140 del 2003, ed in particolare alle tipizzazioni riferite dal primo comma dell'articolo 3.

In particolare detta norma attiene esclusivamente alla fase in cui la Giunta prima e l'Assemblea della Camera dopo devono pronunciarsi nel merito della insindacabilità e non anche alla successiva fase in cui, come nella fattispecie in esame, l'Assemblea deve solo decidere sulla mera costituzione in giudizio della Camera per difendere avanti alla Corte costituzionale una sua precedente deliberazione e quindi il potere esclusivo assegnatole dalla Costituzione. In questa seconda fase, l'Assemblea è chiamata infatti a pronunciarsi solo su un profilo meramente processuale e non deve riesaminare la questione nel merito.

In conclusione, signor Presidente ed onorevoli colleghi, solo costituendosi in giudizio avanti alla Corte costituzionale la Camera adempie sino in fondo alle sue funzioni istituzionali. È questo un atto dovuto, che non ha più relazione con il merito della questione da cui il conflitto trae origine, ed è anche il senso della prassi costante secondo la quale entrambe le Camere si sono sempre costituite in giudizio.

In particolare nella XIII legislatura la Camera ha deliberato di resistere in giudizio in 52 casi, mentre il Senato in 7 casi; nella XIV legislatura la Camera ha analogamente deliberato in 27 casi e il Senato in 6 casi.

NOTA RELATIVA ALLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI LOTTA ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA CITATA DAL MINISTRO DELL'INTERNO BEPPE PISANU NELL'INFORMATIVA URGENTE

Unione europea

A seguito di una decisa azione del Governo italiano, il vertice di Salonicco ha sancito definitivamente il principio che l'immigrazione clandestina è un problema europeo da affrontare con strumenti e risorse comunitarie e che l'onere della gestione delle frontiere esterne non può ricadere esclusivamente sui paesi di confine dell'Unione europea.

Secondo lo schema previsto nello studio di fattibilità italiano sulla polizia europea di frontiera, sono stati portati a termine 17 progetti operativi – finanziati parzialmente con i fondi comunitari Argo – per rafforzare la collaborazione nel controllo delle frontiere. Nel prossimo semestre saranno varate nuove iniziative operative quali la creazione di centri specializzati per le frontiere terrestri, marittime ed aeree e l'istituzione di una rete di funzionari di collegamento sull'immigra-

zione nei paesi terzi. Queste iniziative saranno realizzate sotto il coordinamento di una Unità comune composta dai capi delle frontiere, in attesa che venga esaminata la creazione di una nuova struttura operativa (Agenzia).

È ascrivibile ad una iniziativa italiana la specifica attenzione sul problema del contrasto dell'immigrazione via mare. Come richiesto dall'Italia, la Commissione europea sta realizzando un apposito studio di fattibilità dal quale dovranno scaturire ulteriori specifiche iniziative di carattere operativo e giuridico per il controllo del mare ed in particolare delle acque del Mediterraneo. Intanto è al varo un progetto italiano di pattugliamento congiunto per il contrasto dell'immigrazione clandestina nel Mediterraneo centro-orientale.

È stata avviata la realizzazione di una banca dati sui visti (VIS) che consentirà lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sui visti rilasciati o rifiutati, allo scopo di migliorare le verifiche di sicurezza per l'ingresso nell'Unione.

A seguito delle nostre sollecitazioni, il vertice di Salonicco ha aperto prospettive finanziarie per l'immigrazione e le frontiere. Nel 2004-2006 saranno disponibili 140 milioni di euro. Altri 50 milioni di euro sono previsti per progetti nei paesi terzi di origine e di transito dell'immigrazione clandestina.

L'Europa, come richiesto dall'Italia e secondo uno schema già contenuto nella nostra legislazione, sottoporrà a valutazione il comportamento dei paesi terzi nel contrasto all'immigrazione. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a riferire annualmente sui risultati di questa verifica e a formulare le proposte o le raccomandazioni ritenute opportune.

Su richiesta formulata dall'Italia – insieme a Regno Unito, Spagna, Grecia e Portogallo – il vertice di Salonicco ha dato mandato alla Commissione di esaminare gli aspetti relativi alla creazione di un apposito strumento finanziario comunitario destinato a sostenere i rimpatri.

Cooperazione con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori

L'Italia dispone di una fitta rete di 28 accordi bilaterali di riammissione. Nell'ultimo anno e mezzo sono stati firmati accordi con cinque paesi (Sri Lanka, Malta, Cipro, Moldavia ed ex Jugoslavia) che sono strategici per il controllo dell'immigrazione clandestina che proviene dal Mediterraneo, dall'est europeo e dal sub continente asiatico. Sono inoltre in corso negoziati con altri diciassette paesi, tra i quali si segnalano Egitto, Senegal, Siria, Libano e Ghana. Due di questi accordi sono già definiti e saranno firmati al più presto (Bosnia Erzegovina e Pakistan).

L'Italia, inoltre, sta fortemente sollecitando la conclusione degli accordi comunitari di riammissione i cui negoziati procedono con lentezza (sono stati conclusi solo quelli con Hong Kong, Macao e sono ancora aperti quelli con Sri Lanka, Marocco, Pakistan, Russia, Ucraina, Turchia, Albania, Algeria e Cina).

A fronte della massiccia ripresa degli sbarchi in Sicilia, è stata avviata una mirata azione di collaborazione con la Libia. Una delegazione di esperti ha concordato a Tripoli nei giorni scorsi la realizzazione di progetti operativi finalizzati al controllo delle frontiere terrestri, al contrasto in mare e all'attività investigativa sulle organizzazioni criminali dedite al traffico di clandestini. Una specifica intesa sarà sottoscritta nei prossimi giorni.

È stato predisposto un progetto per il pattugliamento congiunto e la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centro-orientale che prevede la costituzione a Malta e a Cipro di centri *ad hoc* per il coordinamento e la gestione di unità navali e di centri di trattenimento per i

clandestini intercettati, nonché il rimpatrio dei clandestini verso i paesi di origine.

A ciò si aggiungono gli ottimi risultati ottenuti grazie alla collaborazione delle forze di polizia di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna con le omologhe autorità di Siria e Libano che hanno condotto anche di recente allo smantellamento di importanti reti criminali dedite al traffico di clandestini presenti in quell'area.

Mirati programmi di sostegno e assistenza saranno realizzati a favore di Gibuti, Yemen, Tunisia, Sri Lanka, Nigeria, nonché della ex Jugoslavia e della Croazia per migliorare le capacità di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina.

Intanto la migliorata collaborazione con le forze di polizia di Albania e Slovenia ha portato all'azzeramento degli arrivi attraverso il canale di Otranto e alla drastica riduzione della pressione clandestina alle frontiere del nord-est.

Inoltre per contrastare il transito massiccio di clandestini provenienti dal sub continente indiano, in particolare dallo Sri Lanka, che utilizzavano il canale di Suez per raggiungere il Mediterraneo, questo ministero ha svolto una costante pressione sull'Egitto che ha consentito di contenere negli ultimi mesi i flussi provenienti dal canale. A tal fine, da parte italiana, sono stati messi a disposizione personale di polizia e mezzi per effettuare i rimpatri direttamente dall'Egitto verso i paesi di provenienza dei clandestini intercettati.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 22,40.